



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5653/2011 promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dagli Avvocati ANDREA SORGENTONE e [REDACTED], in forza di procura a margine della citazione, presso lo studio del primo, in Cagliari viale Regina Margherita n.26, elettivamente domiciliati

ATTORI

contro

[REDACTED] S.p.a. (p.i. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari via S. Satta n.55 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

**OGGETTO:** contratto di conto corrente bancario

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse di parte attrice:**

*“1) in via principale, respingere la domanda riconvenzionale di controparte di condanna al pagamento del saldo del c/c 4360/1649 alla data del 31.1.2011; in via subordinata 2.1) se risulti applicato un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell’anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme nei trimestri ove sia superata tale soglia; 2.3) essendo mancanti, illegittime o nulle, la clausola sulla CMS, sulla commissione di*

*affidamento e per l'istruttoria della pratica di fido accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 2.4) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 2.4) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa nel periodo contabilmente documentato applicando le sole condizioni validamente pattuite, ordinando per l'effetto all'Istituto di credito la rettifica delle risultanze contabili; 3) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite da distrarsi all'Avv. Andrea Sorgentone.”*

**Nell'interesse di parte convenuta:**

*In via pregiudiziale – Ritenuta la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 164 4° comma c.p.c. in caso di mancata integrazione nel termine perentorio che sarà assegnato, rigettare le domande tutte proposte con l'atto di citazione notificato in data 23.6.2011 e, per l'effetto, assolvere la ██████ S.p.a. da ogni avversa pretesa.*

*In via principale nel merito – Ritenuta l'infondatezza delle domande proposte dalla società attrice e dal Sig. Paolo Batteta, in qualità di fideiussore della stessa società, con l'atto di citazione notificato il 23.6.2001, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.*

*In via riconvenzionale e nel merito – Senza inversione dell'onere della prova incombente su parte attrice, salvo gravame, dichiarare la legittimità delle clausole e condizioni che hanno regolato il c/c n.4360/1649 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, previo accertamento del credito vantato dalla ██████ nei confronti dell'attrice ██████ in dipendenza del rapporto di lavoro di c/c intercorso tra le parti distinto col n. 4360/1649, condannare, per l'effetto, la stessa società ██████ (c.f. ██████), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Quartu Sant'Elena, al pagamento a favore della ██████ della somma di Euro 37.907,69, come dovuta alla data del 31.1.2011, oltre interessi di mora al tasso del 12,300% dal 1°/1/2011 al saldo, salve le variazioni di tasso nel rispetto del tasso soglia, ovvero in quell'altra misura che risulterà in corso di causa accertata e dovuta, oltre interessi convenzionali di mora fino al saldo, nonché previa dichiarazione di validità dell'atto di fidejussione sottoscritto dall'attore Batteta Paolo in data 19.11.2001 fino alla concorrenza di Euro 103.291,38 (già Lire 200.000.000), condannare il medesimo ██████ nato a Quartu Sant'Elena il 24.11.1945 (c.f. ██████), ivi residente, al pagamento in solido con la ██████, debitrice principale, dello stesso importo di Euro 37.907,69, come dovuto alla data del 31.1.2011, oltre interessi al saldo del 12,300% dal 1°/1/2011 al saldo, salve le variazioni del tasso soglia, ovvero in quell'altra misura che risulterà accertata e dovuta, oltre interessi convenzionali di mora fino al saldo.*

*Sempre: con vittoria di spese ed onorari.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.1** 1. In via di premessa si osserva che gli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione>, la quale <consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato la motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. S.U. 642/2015), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Richiamati, dunque, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e quello della comparsa di costituzione e risposta, nonché il contenuto della ordinanza istruttoria (con cui si è dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare del saldo del conto corrente dedotto in causa), si osserva quanto segue.

**1.2** Con atto di citazione notificato il 23.6.2011, la società [REDACTED] in qualità di fideiussore della società, hanno convenuto in giudizio la [REDACTED] esponendo (in sintesi e per quanto di rilievo al fine di decidere) che: - la [REDACTED] era titolare presso la [REDACTED] del c/c 4360, il quale presentava alla data del 31.12.2010 un saldo negativo pari ad Euro 36.644,61; - tale saldo ricomprendeva componenti creditorie illegittime determinate da una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dall'applicazione di c.m.s. indeterminate e comunque non pattuite, dall'applicazione di interessi usurari. Gli attori hanno quindi concluso affinché il tribunale dichiarasse non dovute le somme addebitate a tali titoli sul conto.

**1.3** Si è costituita in giudizio la [REDACTED] che ha eccepito preliminarmente la nullità della citazione, contestato nel merito le eccezioni svolte dagli attori. La convenuta ha poi domandato in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del saldo risultante alla data del 31.1.2011.

**1.4** Assegnata allo scrivente in data 30.9.2019, la causa è stata trattenuta a decisione una prima volta il 28.1.2020. Rimessa in lettura per consentire il contraddittorio delle parti sulla questione della inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, è stata trattenuta nuovamente a decisione in data 23.7.2020 (con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.) e viene decisa all'esito della rimessione del fascicolo per la decisione avvenuta nel settembre del 2020.

**2.1.1** L'eccezione di nullità formulata in via preliminare è infondata. Per quanto la citazione scontasse (evidenti) margini di genericità, il bene della vita domandato, è all'evidenza costituito dall'accertamento del corretto saldo debitorio del conto corrente dedotto, con la conseguenza che la *causa petendi* risulta determinata ed il *petitum* ad essa coerente.

**2.1.2** Ai fini del decidere, giova poi ricordare che allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento delle somme indebitamente versate alla banca e per la loro ripetizione, incombe su costui, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. e ribaditi dal prevalente insegnamento giurisprudenziale condiviso da questo Giudice, l'onere di allegare specificamente e provare - in positivo - i fatti costitutivi del proprio diritto, versando agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'ammontare della azionata pretesa restitutoria. Soltanto nel caso in cui l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, allora valgono regole differenti, giacché ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. su tali aspetti, *ex plurimis*, Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 23974/2010 e, da ultimo, anche Cass. n. 9201/2015; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cagliari n. 354/2013 e n. 1573/2013).

Nel caso di specie, dunque, sugli attori gravava l'onere di provare il titolo contrattuale, documentare l'integrale svolgimento del rapporto, nonché quello di allegare specificamente i fatti costitutivi delle proprie eccezioni; e la convenuta, avendo inteso svolgere una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo del conto, condivideva parzialmente detto onere, in relazione alla prova del contratto ed alla produzione degli estratti conto.

Ciò premesso può osservarsi quanto segue.

## **2.2 Sulle eccezioni dell'opponente.**

**2.2.1** L'eccezione svolta dagli oppositori con riguardo all'anatocismo risulta infondata.

La delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120 TUB (riformato dal d.lgs 342/1999) ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Ebbene il contratto in questione, stipulato tra le parti in data 14.11.2001, risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una pari capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

**2.2.2** E' invece fondato quanto contestato dagli oppositori in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della Banca d'Italia la remunerazione per i costi supportati

dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), risultando le clausole contrattuali del tutto indeterminate, con conseguente nullità delle pattuizioni.

La clausola in questione, per essere valida, deve infatti rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, ciò che accade non solo quando sia prevista la relativa percentuale, ma anche qualora siano specificamente individuati la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito.

Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare *ex ante* le modalità di conteggio della commissione – come avvenuto nel caso *de quo*, in difetto di qualsivoglia indicazione contenuta al riguardo nel testo contrattuale - la clausola che la prevede è affetta da nullità. Nel caso di specie, quanto indicato (con tratto di penna) nel contratto, al fianco del riferimento a “prezzi e condizioni”, non può (all'evidenza) soddisfare tali requisiti, non permettendo di quantificare in concreto la pretesa a tale titolo della banca.

Detta clausola è pertanto nulla sotto il profilo della indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo, in applicazione della previsione di cui agli artt.1346 e 1418, comma 2, c.c..

**2.2.3** Quanto invece alla dedotta violazione della L. 108/96, è dirimente evidenziare l'assoluta genericità di quanto asserito in citazione, dovendo in merito rammentarsi che colui che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario, ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia.

Non può dunque essere a tal fine valorizzata la generica contestazione sollevata in citazione dagli opposenti.

### **2.3.1 Sul ricalcolo del saldo.**

La disposta consulenza tecnica ha anzitutto ricostruito sul piano contabile il rapporto di conto corrente contraddistinto con il n. 4360, dall'inizio del rapporto (con primo movimento il 15.11.2001), fino al 28.02.2011 (come si evince dal prospetto all'allegato 2 della relazione); ed ha, in secondo luogo, depurato il saldo del conto corrente in questione dalla applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

La consulenza (che, sul punto, appare sufficientemente chiara e può dunque essere posta a base della decisione) ha rideterminato un saldo negativo a carico del correntista, pari a Euro 24.208,25 (con una differenza, rispetto al saldo apparente iniziale – che risultava essere di Euro 37.924,29 a debito del correntista – pari ad Euro 13.716,04).

**2.3.2** Quanto all'accertamento condotto in relazione alla asserita usura, richiamato quanto sopra osservato al punto 2.2.3, l'ordinanza che ha disposto la consulenza in relazione all'usura deve essere coerentemente revocata.

**2.3.3** Ad ogni buon conto, viste le risultanze della consulenza e le contestazioni sul punto svolte dagli oppositori, pare opportuno osservare quanto segue.

Il consulente ha registrato un superamento del tasso soglia nei trimestri analiticamente indicati nella tabella rappresentata a pag. 39 della relazione.

Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017) il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*. E deve qui richiamarsi *per relationem* quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza.

Il suddetto principio di diritto, che è stato elaborato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha, all'evidenza, portata generale, poiché sviluppato sulla base di un'interpretazione delle disposizioni inerenti la disciplina dell'usura. Da ciò discende la sua applicabilità anche ai rapporti di conto corrente. Rispetto a tali rapporti si pone tuttavia una peculiarità, poiché le originarie condizioni contrattuali possono essere (“fisiologicamente”) modificate nel corso del rapporto, con la conseguenza che l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito deve essere verificata, non solo con riguardo al momento della stipula del contratto, ma anche con riferimento alle eventuali successive pattuizioni modificative, *“configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni”* (cfr. Tribunale di Monza 13 giugno 2018, n. 1678). E tuttavia, l'onere di allegare (tempestivamente e specificamente) il verificarsi di condizioni modificative che hanno comportato l'applicazione di tassi usurari grava sul correntista e soggiace alle ordinarie regole processuali sulle preclusioni.

Nel caso di specie, né nella citazione, né nelle successive memorie ex art. 183, è stata sul punto svolta alcuna allegazione, essendosi limitati gli oppositori – che peraltro hanno evocato una anteriorità del

contratto alla legge 108/96 (cfr. pag. 8 della citazione), circostanza questa pacificamente infondata, senza neppure produrlo – ad affermare l'applicabilità della legge 108/96 agli interessi “*tempo per tempo*” rideterminati dopo la legge in questione. Soltanto all'esito della CTU, gli oppositori hanno, dapprima, genericamente contestato al consulente di non aver chiarito se i rilevati superamenti del tasso soglia dovessero qualificarsi in termini di usura originaria o di usura sopravvenuta e, successivamente (nelle comparse conclusionali), hanno sviluppato in maniera compiuta, ma oltremodo tardiva, dette allegazioni.

In merito, pare opportuno anche rilevare che, in ordine alla suddetta lacuna, non potrebbe legittimamente esercitarsi neppure un rilievo officioso del giudice, poiché è vero che la nullità del contratto o di singole clausole di esso (nel caso di specie, la nullità della clausola asseritamente usuraria) può essere rilevata anche d'ufficio, tuttavia tale principio va coordinato con le regole processuali concernenti gli oneri di allegazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c.; e detto coordinamento comporta che anche le eccezioni rilevabili d'ufficio (cosiddette eccezioni in senso lato) siano appunto rilevabili d'ufficio a condizione che il fatto costitutivo di esse sia stato debitamente allegato nei termini e con le modalità prescritti dalle regole processuali (cfr. Cass., sez. 1, 10-10-2003, n.15142; esattamente in termini anche Cass., sez. 1, 08-04-2004, n. 6943; Cass. sez. 6-lav., 26/10/2010, n. 21919; Cass. civ., sez. lav., 09-04-2009, n. 8710).

Posto quanto sopra (e ribadito che rappresenta comunque rilievo assorbente quanto considerato ai punti 2.2.3. e 2.3.2 della presente motivazione), deve ritenersi che i fenomeni di oscillazione degli interessi che hanno determinato in taluni trimestri un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di conto corrente siano da ricondurre alla c.d. usura sopravvenuta, come tale irrilevante in relazione alla pretesa applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c..

#### **2.4 Sulla domanda riconvenzionale della banca.**

La domanda riconvenzionale formulata dalla banca è inammissibile.

Come noto, la circostanza che il rapporto di conto corrente sia ancora in essere nel momento in cui viene introdotto il giudizio, se, da un lato, non è di ostacolo ad una domanda di accertamento negativo del saldo – avendo il correntista “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo (cfr. Cassazione 21646/2018, nonché nello stesso senso Cassazione n. 5919/2016 e Cassazione Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418) – dall'altro lato, determina o l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dallo stesso correntista, o l'inammissibilità della domanda di condanna formulata dalla banca, posto che la chiusura del conto è condizione di

ammissibilità di dette domande (con l'ulteriore conseguenza che tale condizione deve essere valutata al momento della proposizione della stesse).

Nel caso di specie, parte attrice ha formulato, sul presupposto che il conto fosse ancora aperto (come si evince dal complessivo tenore della citazione), una domanda di accertamento del saldo, chiedendo l'epurazione delle voci applicate indebitamente dalla banca; la convenuta ha, in via riconvenzionale, chiesto la condanna al pagamento di quel medesimo saldo, senza tuttavia chiarire positivamente se il conto fosse effettivamente chiuso. Tutto il contraddittorio processuale successivo si è poi sviluppato, a ben vedere, sul presupposto che il conto fosse ancora aperto alla data di proposizione della detta domanda riconvenzionale (sul punto si noti quanto argomentato dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 n.2, laddove espressamente si assume che il rapporto di conto corrente era ancora in essere).

Soltanto a seguito del rilievo d'ufficio del profilo di inammissibilità della domanda, la convenuta ha positivamente ed inequivocabilmente allegato che il rapporto di conto corrente si era esaurito, asserendo che ciò era dato pacifico fra le parti; a tal fine la convenuta ha prodotto una lettera della [REDACTED] datata 9.3.2010, che accorda un piano di rientro alla [REDACTED], con il riferimento al conto corrente in questione.

Sul punto, in disparte qualsiasi considerazione sulla tempestività della suddetta allegazione, è assorbente evidenziare che il documento prodotto dalla convenuta non prova affatto la chiusura del conto corrente, presupponendo al contrario la sua operatività; nella nota prodotta, infatti, la banca accorda un piano di rientro alla [REDACTED] rispetto al debito dalla stessa accumulato, che prevede il versamento mensile di una determinata somma proprio sul conto corrente in questione. Dunque non si capisce neppure come tale documento dovrebbe riscontrare la chiusura del conto.

Pertanto, posto che la circostanza della chiusura del conto è fermamente contestata dalla società correntista, deve ritenersi che residui sul punto un profilo di incertezza, che in quanto tale, ex art. 2697 c.c., deve essere posto a carico della banca, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, formulata in via riconvenzionale.

\*\*\*

In ragione di tutto quanto sopra ritenuto, deve dunque dichiararsi che il conto corrente ordinario n. 4360 in essere presso l'agenzia di Quartu Sant'Elena della [REDACTED] alla data del 31/01/2011 risulta caratterizzato da un saldo negativo a carico del correntista pari ad Euro 24.208,25; e deve dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla BNL.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Le spese in ragione dell'esito del giudizio, caratterizzato da una soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.



Le spese di consulenza, già liquidate dal precedente istruttore nella misura di Euro 3.000,00, oltre accessori, secondo il decreto del 18.9.2017 e poste in via provvisoria a carico delle parti in solido, devono essere definitivamente poste a carico di ciascuna delle parti, nella misura della metà.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata e dichiarata l'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto operati dalla convenuta, accerta che il saldo del conto corrente n. 4360 in essere presso l'agenzia di Quartu Sant'Elena della ██████, alla data del 31/01/2011 presenta un saldo debitorio a carico della società ██████ pari ad Euro 24.208,25;

dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla BNL;

compensa integralmente le spese di lite;

pone le spese della consulenza, nell'importo già liquidato con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna delle parti, nella misura della metà.

Cagliari 10.12.2020

Il Giudice  
Bruno Malagoli